COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 GENNAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BREGANZE

INDICE

PAG.

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 969

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatore PACE: Modificazioni dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2702-*B*) 969

PRESIDENTE 969, 973, 975
AMATUCCI, *Relatore* 970, 971, 975
BISANTIS 971, 973, 974
BREGANZE 970, 974
MANNIRONI 974, 975
MARTUSCELLI 971
ROMEO 970, 971
SFORZA 972

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari (1535) 975

PRESIDENTE 975, 977
BISANTIS, *Relatore* 975, 977
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 977

La seduta comincia alle 10,15.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Mi è pervenuta richiesta, da parte del deputato Amatucci, di inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge 2702-*B*.

Se non vi sono osservazioni ritengo che così possa restare stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Pace: Modificazioni dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (2702-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Pace: « Modificazioni dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 ottobre 1965, modificata dalla IV Commissione permanente della Camera nella seduta del 7 luglio 1966 e nuovamente modificata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 ottobre 1966.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il relatore Amatucci.

AMATUCCI, *Relatore*. La proposta di legge all'esame riguarda la modificazione dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario,

approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. È stato rilevato che la disposizione dell'ordinamento giudiziario per cui viene escluso dalla partecipazione ad un terzo concorso il candidato che non abbia superato i due precedenti era troppo rigorosa. In considerazione del fatto che una disposizione del genere non si riscontra per l'accesso ad alcuna altra amministrazione dello Stato, non essendovi limiti al numero dei tentativi del candidato per vincere un concorso, la Commissione della Camera, dopo ampia discussione; decise di modificare l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario elevando da due a tre le volte che un candidato poteva partecipare al concorso per l'ammissione nella magistratura.

In quella occasione abbiamo anche modificato l'ultimo capoverso dell'articolo 126 nel senso di escludere dalla partecipazione ad altri concorsi il candidato che, per qualsiasi motivo, fosse espulso dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte.

Questa modifica rende più pesante le attuali disposizioni dell'ordinamento giudiziario che commina la inidoneità per il concorso per il quale si è stati espulsi ma non impedisce la partecipazione ad altri concorsi. Il Senato con la sua ultima modifica ha ritenuto di sopprimere completamente il nuovo comma da noi proposto.

Per i motivi che animano la nostra Commissione, soprattutto quando si tratta di suggerire che i magistrati siano scelti oltre che tra elementi molto preparati, principalmente, tra uomini di grande probità e moralità, sarei portato, in linea di massima, ad insistere sul nostro testo. Il maggior rigore da noi adottato è strettamente collegato alla nostra aspirazione che i magistrati siano persone incapaci non solo di commettere ma di pensare di compiere una qualsiasi azione che si allontani sia pure di poco dalla consueta rettitudine, propria della categoria. In linea subordinata si può anche vedere se non sia il caso di limitare la partecipazione dell'espulso a non più di due concorsi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

ROMEO. Mi sembra che le norme da noi già approvate, ed ora modificate dal Senato, siano fra di esse contrastanti. Infatti, mentre nel caso di espulsione neghiamo al candidato ogni possibilità di partecipare ad altri concorsi, rendendo più severa l'attuale norma dell'ordinamento giudiziario che, dopo la esclusione del candidato dal concorso in cui ha compiuto la malefatta, gli consente di partecipare ad altri concorsi, nel caso di inidoneità riportata in due concorsi – ciò denoterebbe la mancanza di una adeguata preparazione – lo ammettiamo anche ad un terzo concorso rendendo molto meno incidente l'attuale norma dell'ordinamento giudiziario.

Per questa ragione penso sia necessario o accettare il testo proposto dal Senato, lasciando impregiudicata la situazione o, subordinatamente, stabilendo che coloro i quali siano stati espulsi da un concorso possono partecipare solo ad un secondo.

Vorrei sottolineare che non tutte le espulsoini di candidati dalle prove scritte di esame sono determinate da gravi motivi, cioè da motivi che incidono su quella che sarà la personalità del magistrato. Il collega Amatucci mi accennava privatamente al caso di una espulsione a seguito di un diverbio tra colleghi durante lo svolgimento di una prova scritta. Perciò, ritenere che l'espulsione determini sempre un marchio d'infamia per cui i giovani non possano più partecipare ad alcun altro concorso è, a mio avviso, veramente eccessivo. Propongo, dunque, o che si accetti il testo del Senato o che, in subordine, il primo comma del testo già approvato dalla nostra Commissione venga così modificato: « Il candidato espulso per due volte, dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, non può partecipare ad altri concorsi ».

BREGANZE. Ricordo che la Commissione non fu molto entusiasta della prima formulazione di questa legge, approvata dal Senato. Dopo lunga discussione giungemmo a stabilire il criterio che il candidato poteva partecipare a tre concorsi. Il Senato, successivamente, ha soppresso, ritenendola troppo severa, la norma da noi proposta per cui veniva preclusa al candidato che fosse stato espulso dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, la possibilità di partecipare ad altri concorsi.

Il relatore Amatucci propone che si torni al testo da noi proposto, mentre il deputato Romeo afferma che là dove i candidati abbiano subito due esclusioni da concorsi non possano sostenere il terzo esame.

Confesso che non mi sentirei di accedere alla subordinata, così come formulata dal deputato Romeo. Sono anch'io dell'avviso che l'esclusione non sempre debba rapportarsi a tragici casi o ad iniquità realmente compiute.

Anche per un motivo di carattere psicologico, se rimandiamo al Senato il nostro testo,

come originariamente compilato, continueremo a lungo questo palleggio senza giungere ad una conclusione.

A mio avviso si potrebbe stabilire, magari con una formulazione più precisa, che qualora i candidati siano stati espulsi possono essere ammessi a sostenere due concorsi e non di più. La subordinata consiste nel prevedere tre concorsi: in caso di espulsione anche per una volta rimane il discorso di prima, cioè il doppio concorso e non il triplo concorso.

AMATUCCI, *Relatore*. Concordo con questa tesi.

ROMEO. Anch'io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Trattandosi della magistratura del nostro Paese, trattandosi di un concorso, quindi di una prova che i futuri magistrati devono superare prima nei propri confronti, poi rispetto agli altri, sarei favorevole alla formula che abbiamo già varato. Mi rendo anche conto del lato psicologico della situazione, sottolineato dal deputato Breganze e delle reazioni che si potranno avere al Senato.

Ho espresso questa mia opinione a titolo personale, anche se essa probabilmente non sarà condivisa dagli altri colleghi.

MARTUSCELLI. Nella discussione che ebbe luogo quando per la prima volta esaminammo questa proposta di legge assunsi un certo atteggiamento, in contrasto con quanto fu poi deciso, tendente a prevedere una individuazione dei singoli casi di esclusione dei candidati.

Ora, a mio parere, il contrasto o l'incertezza deriva dal fatto che l'espulsione non può essere riportata ad una unica ipotesi. Esistono casi infamanti mentre altri non lo sono, anche se possono essere motivo di espulsione da un concorso, come ad esempio, il caso del candidato che per aiutare un amico gli mostri il proprio elaborato; cioè si può anche essere espulsi perché non ci si è saputi sottrarre ad un impulso di generosità nei confronti di altri colleghi.

Non si deve dimenticare che una cosa è il magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ed altra cosa è il magistrato che partecipa ad un concorso.

Indubbiamente una espulsione può essere determinata da diverse ragioni e già l'altra volta mi pronunciai contro la previsione esplicita dei singoli casi di espulsione. A mio avviso, i casi di espulsione vanno genericamente equiparati a casi di idoneità. Sarei d'accordo per aumentare a tre le prove, a meno che non si intenda scendere nella casistica.

Come sostenni la volta precedente, sarei contrario a prevedere i casi di espulsione in una forma più rigorosa dei casi di non idoneità.

BISANTIS. Questo problema, di cui discutemmo in una precedente seduta, pur apparendo limitato, proietta i suoi riflessi in un campo più vasto.

I candidati che agli esami profittano di una particolare situazione e si giovano dell'aiuto di libri o di appunti, non dimostrano di possedere i requisiti basilari per svolgere degnamente le funzioni di magistrato.

Nel corso del precedente esame di questo provvedimento, la nostra Commissione aveva, a mio avviso, risolto il problema in maniera soddisfacente; ricordo che in quella occasione da parte di molti colleghi e da parte dello stesso ministro Reale si esaminò se fosse il caso di ammettere per una seconda volta agli esami chi si fosse dimostrato indegno di entrare in magistratura. Dico indegno perché tale va considerato, a mio avviso, un candidato che cerchi di copiare nel corso dell'esame. A proposito della espulsione dei candidati, non mi sembra possibile prevedere una casistica; esistono già alcune norme generali che vengono applicate dai commissari, a seconda dei casi che si possono presentare.

Nel corso della discussione sul provvedimento al Senato, ci sono state autorevoli voci di consenso nei confronti del testo da noi approvato; lo stesso relatore, pur rimettendosi alla Commissione, sosteneva il testo approvato dalla Camera.

Il senatore Nicoletti, nel corso del suo intervento, ha detto che l'espulsione di un candidato potrebbe anche essere frutto di un malinteso; indubbiamente un errore è sempre possibile, tanto che è possibile un errore giudiziario. Tuttavia è necessario non cadere in errore nella considerazione del presunto errore, dico questo perché ritengo che difficilmente una commissione di esami adotti responsabilmente un provvedimento di espulsione nei confronti di un candidato prima di aver valutato tutti i fatti.

Il senatore Pafundi ha, invece, affermato che per l'ammissione nella magistratura sono necessari particolari requisiti di moralità che, del resto, sono necessari anche per la progressione nelle funzioni da magistrato.

Anche il senatore Kuntze pur manifestando alcune perplessità sulla limitazione del numero delle ammissioni ai concorsi ha rico-

nosciuto l'importanza di ben valutare il caso di espulsione.

Il ministro Reale, nel corso della discussione al Senato, ha sostenuto, come del resto aveva già fatto alla Camera, che la frode in sede di concorso dimostra la mancanza dei requisiti indispensabili per chi si proponga di accedere alla carriera della magistratura.

Il senatore Gullo ha dichiarato di essere contrario ai principi sostenuti dalla maggioranza e, infine, il senatore Berlingieri ha messo in rilievo il potere discrezionale del Ministro di grazia e giustizia di sancire la esclusione di un candidato anche da successivi concorsi.

Questo rilievo del senatore Berlingieri, che ha portato alla modifica del testo approvato dalla Camera, merita di essere approfondito.

In base al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 la espulsione di un candidato veniva decisa dai commissari presenti; il Ministro di grazia e giustizia aveva, però, la facoltà di sanzionare la esclusione del candidato espulso dai successivi concorsi. La legge sul Consiglio superiore della magistratura ha innovato tutta questa materia e non so quindi se questo potere discrezionale del Ministro sussista ancora. Faccio osservare che l'impostazione e la soluzione del problema cambia a seconda che si ritenga tuttora valida o meno questa legge del 1925.

Il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, all'articolo 4, dice: « Il Ministro delibera con provvedimento insindacabile sulla ammissione dei singoli aspiranti al concorso e ne dà partecipazione individuale tanto agli ammessi quanto agli espulsi almeno dieci giorni prima degli esami stessi. Non sono ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà del Ministro, coloro che dalle informazioni ufficiali non risultino di moralità e di condotta assolutamente incensurabili né coloro che siano stati preventivamente espulsi dal concorso a norma dell'ultimo comma dell'articolo 10 ».

L'articolo 10 dice: « Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami è immediatamente escluso dal concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificano durante le prove scritte la espulsione è deliberata dai commissari presenti. In caso di disaccordo tra essi la decisione è rimessa al presidente. Nei casi più gravi il Ministro della giustizia può, su proposta della Commissione, stabilire con suo decreto che il concorrente sia escluso anche dai concorsi successivi.

In questo articolo venivano previste le sanzioni per i casi di infrazione alle norme stabilite dal concorso sia che si verificassero prima della dettatura del tema sia durante lo svolgimento della prova scritta.

La normativa prevista da questa legge è molto diversa da quella attualmente compresa nell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario. Ricordo che l'articolo 126 non regola tutta la materia, ma prevede solo la espulsione in caso di irregolarità durante lo svolgimento della prova scritta e non in caso di irregolarità anteriore alla prova stessa.

A mio avviso, quindi, queste norme del 1925, nel loro complesso, non possono ritenersi superate o abrogate; resta da studiare il problema della competenza, se essa competa ancora al Ministro o se non sia stata trasferita al Consiglio superiore della magistratura. La questione mi sembra complessa e va chiarita. Nel caso in cui dovesse ancora oggi sussistere la facoltà discrezionale del Ministro, oppure del Consiglio superiore della magistratura, il problema sollevato all'inizio di questa nostra discussione potrebbe ritenersi risolto.

La Commissione II del Senato ha, a mio avviso, modificato il testo da noi approvato proprio in seguito ai rilievi del senatore Berlingieri su questa legge del 1925, ritenendo che tale legge sia tuttora valida.

Il testo dell'ordinamento giudiziario prevede comunque, desidero ancora ripeterlo, solo il caso di espulsione per irregolarità avvenute durante lo svolgimento della prova scritta, mentre la legge del 1925 prevede anche i casi di esclusione dalla ammissione al concorso.

Comunque, se così è, valuteremo le conseguenze che ne discendono e vedremo anche se sarà il caso di modificare la deliberazione adottata dal Senato al riguardo. In merito all'ammissione ai concorsi per l'ingresso in magistratura, dobbiamo senza dubbio stabilire un presupposto di moralità, e non è, certo, da definirsi specchiata la moralità di un candidato che venga espulso per ben due volte dai concorsi. Ritengo necessario approfondire l'indagine relativa alle norme che riguardano tutta la materia dell'ammisssione ai concorsi; su questa base, sarà possibile modificare o il nostro primitivo orientamento oppure la nuova formulazione propostaci dal Senato.

L'altra questione, quella relativa all'ammissione al terzo concorso per esami, mi sembra superata dall'accordo di tutti.

SFORZA. I colleghi ricorderanno che, quando venne da noi approvato per la prima

volta questo provvedimento, mi dichiarai contrario. Le infrazioni ad un concorso formano una larga gamma di casi; la loro valutazione, lasciata all'arbitrio ed al volere non soggetto ad alcun reclamo dei commissari (in certi casi, persino dei soli commissari presenti), può causare gravi ingiustizie nei confronti di qualche candidato. Come ben ha rilevato il deputato Martuscelli, bisogna distinguere fra il giovane che si presenta ad un concorso ed il magistrato che già svolge le sue funzioni. Persino nell'esercito, dove vige il massimo rigore, è considerato militare in senso completo il soldato o l'allievo solo quando abbia prestato giuramento di fedeltà, perché è da questo momento che acquista *de iure* e *de facto* la qualità di militare o di ufficiale.

Anche nelle disposizioni di cui ha dato lettura il deputato Bisantis (e di cui sarebbe opportuno conoscere la portata nel momento attuale) è presente una giusta distinzione, che sottolinea la validità delle nostre perplessità. Infatti è detto chiaramente che il Ministro « nei casi più gravi » può assumere determinati provvedimenti. Dunque, esiste una certa gradualità di casi, che possono arrivare ad infrazioni tanto gravi da dimostrare uno scarso senso morale da parte del candidato per cui è giustificata la sua esclusione da ulteriori concorsi. Pertanto, se ad una disposizione di tanta gravità e rigore si dovesse arrivare, sarebbe opportuno giungervi soltanto in casi obiettivamente gravi per cui questo criterio andrebbe recepito a chiare lettere nella norma.

In alcuni concorsi, ho assistito personalmente all'esortazione benevola dei commissari che, prima della dettatura del tema, hanno invitato i candidati a consegnare sul banco della presidenza eventuali testi diversi dai soli codici non commentati. In altri concorsi, al contrario, ho visto espellere dei candidati per il solo fatto dell'esistenza nella loro borsa di determinati libri, senza che vi fosse alcuna prova che il candidato se ne fosse servito. Ciò dimostra, ripeto, che esiste una gamma vasta di infrazioni.

Se le disposizioni del 1925 citate dal deputato Bisantis sono tuttora in vigore, il rimedio sarebbe già implicito nella legge, e non occorrerebbe dettare delle nuove norme, aggravando ulteriormente la situazione. Qualora, invece, le disposizioni del 1925 fossero state superate o abolite da leggi successive e la Commissione insistesse su questo principio, rinviando di conseguenza la proposta di legge al Senato, proporrei di inserire nell'emendamento le parole: « nei casi gravi ». Nei casi non gravi può rappresentare una pena sufficiente considerare il candidato non idoneo a quel concorso.

In conclusione, mi dichiaro in linea di principio favorevole al testo del Senato, ritenendo che se quest'ultimo (a seguito dell'intervento del senatore Berlingieri) ha consapevolmente modificato il testo della Camera, evidentemente è partito dalla considerazione che il caso è già previsto in leggi esistenti. Se, invece, la Commissione decidesse di insistere nel proprio primitivo orientamento, proporrei di aggiungere le parole: « nei casi gravi », per operare una distinzione dai casi non gravi, per i quali sembra enorme ed iniqua la decisione di espulsione da tutti i concorsi. Il fatto di escludere un giovane da tutti i concorsi per la magistratura può, a sua volta, significare una preclusione per altri concorsi nell'amministrazione dello Stato: condanneremmo un giovane alla morte civile, a seguito di incidenti che potrebbero anche essere insignificanti.

PRESIDENTE. Potrebbe darsi che le norme citate dal deputato Bisantis siano state superate dall'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, il quale così recita:

« *Requisiti per l'ammissione al concorso* - Al concorso per uditore giudiziario sono ammessi i laureati eccetera... » e all'ultimo comma prosegue: « Non sono ammessi al concorso coloro che, per informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro di grazia e giustizia, di moralità e condotta incensurabili e appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa ». Non so se in questa norma siano comprese tutte le fattispecie. Bisogna considerare che in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 1958, n. 916, contenente disposizioni di attuazione per le norme sul Consiglio superiore della magistratura, il giudizio sull'ammissione al concorso per uditore giudiziario di cui all'articolo 124 ultimo comma, sopra citato, spetta al Consiglio superiore. Lo stesso articolo 49 della legge del 1958 dispone che l'ammissione all'esame pratico per la promozione ad aggiunto giudiziario, a norma dell'articolo 132 dell'ordinamento giudiziario, è deliberata dal Consiglio superiore su parere motivato dei capi della corte di appello.

A mio avviso è di estrema importanza la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 124 che prima ho ricordato.

BISANTIS. La norma non può ritenersi completamente superata perché nelle norme del 1925 è prevista la facoltà del Ministro di

consentire o di impedire, mentre dal testo degli articoli ora letti dal Presidente si afferma la competenza del Consiglio superiore « sentito il Ministro ».

MANNIRONI. Non nascondo che dopo l'intervento del deputato Bisantis mi trovo ad essere alquanto perplesso nei confronti della posizione da me precedentemente assunta, quando mi ero allineato sull'adozione di un criterio di rigore verso quei candidati espulsi, durante l'espletamento del concorso, i quali avessero rivelato con la loro condotta un orientamento ed una predisposizione di spirito non del tutto « consentanea » alla funzione di futuri giudici. Attualmente sarei del parere di sospendere la discussione in attesa di approfondire questo aspetto soprattutto per accertare se ed in quale misura possa ritenersi ancora valido il regio decreto del 1925.

Non c'è dubbio che le considerazioni svolte dai colleghi Sforza e Martuscelli hanno il loro peso: esiste tutta una varietà di casi che possono verificarsi durante l'espletamento dei concorsi ed è evidente che non può adottarsi lo stesso provvedimento per tutti: l'esclusione del candidato, la sua espulsione da quel concorso e la perdita della possibilità di partecipare ad altri concorsi. È quindi opportuno vagliare volta per volta i singoli casi per stabilire l'entità della colpa nella quale il candidato è incorso. Naturamente si potrà stabilire quale debba essere l'organo che deciderà sulla gravità del fatto e sulle sue conseguenze cioè, se il giudizio debba spettare al Ministro, o al Consiglio superiore o alla commissione o, infine, al Consiglio superiore ed al Ministro insieme. A questo scopo si rende necessario un rinvio.

Mi rendo perfettamente conto delle conseguenze che possono derivare da questo esame separato dei vari casi, ognuno dei quali potrebbe dar luogo a contestazioni, ma la necessità di adeguare la sanzione all'effettivo grado di colpa del candidato mi fa superare ogni perplessità. Faccio, dunque, formale proposta di sospensione della discussione, pregando il Relatore di approfondire la materia onde possa riferire alla Commissione nella prossima riunione sul risultato della sua indagine relativa alla vigente legislazione ed alla legge che è stata richiamata al Senato e che oggi il deputato Bisantis ha ricordato.

BISANTIS. Dalla lettura del resoconto del Senato possiamo trarre argomenti precisi sul fatto che l'altro ramo del Parlamento ha seguito l'orientamento trasfuso nel testo modificato che ci è stato inviato ed è pervenuto a quella decisione sul presupposto che il Ministro abbia ancora la possibilità di escludere in via definitiva, o meno, il candidato da ulteriori concorsi. Pertanto è necessario riconsiderare la materia anche perché ritengo che se il Consiglio superiore può rifiutare la nomina di un candidato il quale abbia superato il concorso, c'è però il giudizio di revisione. Non escludo, quindi, che il candidato espulso abbia una qualche garanzia come quella del ricorso, ma è necessario che tale principio venga adagiato su basi che ci lascino tranquilli.

Nel resoconto del Senato si legge che il senatore Berlingieri, criticando la disposizione relativa all'espulsione, ricorda le disposizioni del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, mettendo in particolare rilievo il potere discrezionale del Ministro di grazia e giustizia, previsto dal terzo comma dell'articolo 10 di tale decreto, di sancire, con proprio provvedimento, la esclusione dai successivi concorsi nei casi in cui la espulsione sia stata comminata per un fatto di particolare gravità. Dopo un intervento del senatore Giuseppe Magliano, che si dice favorevole al testo da noi approvato, il Relatore, senatore Airoldi, richiamandosi all'intervento del senatore Berlingieri, afferma, tra l'altro, che è opportuno mantenere il potere discrezionale del Ministro. Ora, se questo potere c'è, oppure se è demandato al Consiglio superiore, le conseguenze sono di un certo ordine; se questo potere non esiste allora le conseguenze sono diverse. Comunque il Senato è arrivato alla conclusione che è contenuta nella formulazione ora al nostro esame. Perciò penso che sia assolutamente indispensabile procedere ad una sospensiva del nostro lavoro per esaminare a fondo la questione, in modo da elaborare una formula che soddisfi l'esigenza messa in evidenza poc'anzi.

BREGANZE. Rispettosamente e con totale cordialità mi dichiaro contrario alla sospensiva, salvo che essa non sia a data fissa.

L'argomento in esame, la cui portata non sottovaluto, ha una certa urgenza. Nel frattempo si sono già svolti uno o due concorsi ed altri saranno espletati per la necessità di completare l'organico della magistratura.

Desidero, inoltre, far presente che se si demandasse al Ministro oppure al Consiglio superiore della magistratura l'accertamento della gravità della espulsione, probabilmente la graduatoria finale del concorso uscirebbe dopo due o tre anni con conseguenze ben prevedibili.

Mi rendo conto, inoltre, che il mio emendamento, come tutti gli emendamenti salomo-

nici, ha il torto di peccare in un senso o nell'altro, ma tuttavia esso può contemperare queste esigenze.

PRESIDENTE. L'articolo 276 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sull'ordinamento giudiziario nelle disposizioni finali dice che sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la materia regolata dal presente ordinamento.

Sono pertanto d'accordo con la tesi esposta dal deputato Breganze. Vi è inoltre l'opportunità di un rinvio, che sarà a data fissa.

AMATUCCI, *Relatore*. La questione sollevata dal deputato Bisantis ha richiamato l'attenzione della Commissione sull'opportunità di un più approfondito esame della proposta di legge.

Circa il rinvio a breve scadenza, vorrei pregare l'onorevole Presidente di voler riprendere in esame il problema tra due settimane, a causa dei miei precedenti impegni per la settimana prossima.

Desidero, fin da questo momento, dichiarare che sono contrario a qualsiasi forma di casistica, perché le elezioni sono pericolose sia per difetto, sia per eccesso.

MANNIRONI. Anche nell'ipotesi che il regio decreto del 1925 fosse assorbito da leggi successive, mi pare che nulla vieti, elaborando questa proposta di legge, di riportare in essa una norma che tragga origine o che si richiami a quanto indicato nella legge del 1925.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

Dovendomi assentare, prego il deputato Breganze di sostituirmi nella presidenza della Commissione per l'esame degli altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BREGANZE

Seguito della discusione del disegno di legge: Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore e interprete presso gli uffici giudiziari (1535).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari » (1535).

Desidero leggere il parere espresso su questo disegno di legge dalla Commissione affari costituzionali: « La Commissione delibera all'unanimità di esprimere parere contrario all'articolo 1 nella formulazione del disegno di legge ed invita la Commissione di merito a definire le modalità di assunzione di interpreti incaricati e di determinare il rapporto, eventualmente richiamando in modo specifico le norme vigenti da applicare. Si riserva infine di esprimere il proprio parere sul testo definitivo ».

Il relatore Bisantis, ha facoltà di svolgere la relazione.

BISANTIS, *Relatore*. Desidero ricordare che la Commissione affari costituzionali, dopo un'ampia discussione, è pervenuta recentemente alla conclusione di attendere precise direttive da parte del Governo prima di procedere alla emanazione di nuove norme in materia di pubblico impiego, e questo per non aumentare la confusione che regna nella materia.

Ho voluto fare questa precisazione perché il disegno di legge al nostro esame, potrebbe influenzare anche altri settori oltre quello interessato, ed è fondato su alcuni criteri che non si sa ancora se allargare o restringere dato che, in sostanza, tende a soddisfare alcune esigenze contingenti che si verificano soprattutto nelle zone di confine.

Questo disegno di legge, presentato il 26 giugno 1964, riguarda l'istituzione di una nuova forma di incarico ai traduttori interpreti. Ricordo che ho svolto la prima relazione su questo disegno di legge il 9 settembre 1964 e in quella occasione sollevai alcune perplessità in ordine alla forma dell'incarico, alla scelta di questi interpreti ed anche alla revoca dell'incarico, alla durata dello stesso ed al compenso per questi traduttori interpreti.

Non desidero ricordare tutte le norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale in materia di incarichi, ma faccio presente che si tratta di incarichi temporanei.

Nel corso della seduta in sede referente del 9 settembre 1964 vennero avanzati alcuni rilievi da parte del collega Lucifredi, il quale chiese se si intendeva istituire un rapporto para-impiegatizio e chiese anche se fosse pensabile assumere persone veramente capaci per quell'incarico che avrebbero dovuto essere compensate con 90 mila lire mensili.

Nella stessa seduta il collega Reggiani rilevò che sarebbe stato necessario provvedere alla compilazione di un albo dal quale scegliere questi traduttori interpreti; per porre in essere questa proposta del collega Reggiani sarebbe necessario provvedere preliminarmente alla regolamentazione della attività professionale dei traduttori interpreti che, indubbiamente, sono ausiliari del giudice.

Il collega Dell'Andro disse che si trattava di una nuova forma di assunzione di impiegati demandata al Ministero.

In seguito ai problemi emersi dalla discussione, il Sottosegretario chiese il rinvio della discussione per studiare i vari problemi in maniera approfondita riservandosi di fornire una soluzione appropriata.

Nella seduta del 25 novembre apparve a tutti indispensabile richiedere il parere della Commissione affari costituzionali, per vedere quale fosse la natura del rapporto che si andava instaurando con questi traduttori interpreti; se si trattasse, cioè, di un rapporto paraimpiegatizio, di un vero e proprio rapporto impiegatizio, di un incarico regolato dalla legge sul pubblico impiego, o di un incarico regolato dalla legge che riguarda l'Alto Adige.

Nel corso di quella seduta il Sottosegretario disse che per la formulazione di questo disegno di legge il Ministero di grazia e giustizia si era basato sulle norme del testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3 sul rapporto di pubblico impiego e sulle norme contenute nel decreto 3 gennaio 1960, n. 103 che riguarda questo particolare servizio nelle zone di confine e nell'Alto Adige. Per il compenso da corrispondere ai traduttori interpreti, il Sottosegretario si richiamò al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1965, n. 767, che fissa in 90 mila lire il massimo della retribuzione per queste categorie; il rappresentante del Governo insistette per l'approvazione del disegno di legge, consentendo che si lasciassero ferme le disposizioni contenute dal decreto 3 gennaio 1960. n. 103.

In quella seduta l'onorevole Berloffa, presenatore di una proposta di legge analoga per la sua zona, fece presente che era necessario regolamentare questa materia, soprattutto perché in base alle norme del 1960 non era facile superare gli ostacoli dei rilievi della Corte dei conti in merito al pagamento di questi traduttori interpreti che vengono assunti di volta in volta.

Ma, nel riguardare la legge, ho riscontrato che trattasi di una prestazione non limitata soltanto nell'ambito dell'attività giudiziaria, ma, al contrario, si estende ad altre attività come nel campo giurisdizionale ed amministrativo. Pertanto, la questione va esaminata con una certa ampiezza.

Nella seduta del 25 novembre 1965 fu deciso di richiedere, come indispensabile, il parere della Commissione affari costituzionali. Il parere, di cui il Presidente ha dato lettura, pervenuto in data 16 dicembre 1966, attesta che la Commissione affari costituzionali, all'unanimità, si è dichiarata contraria alla approvazione del disegno di legge, così com'è attualmente formulato. Stimolandoci alla ricerca di una diversa formulazione, la Commissione affari costituzionali ritiene indispensabile un ulteriore suo parere, prima di una nostra delibera definitiva.

L'articolo 380 della legge 3 gennaio 1957, che riguarda i rapporti relativi a tutte le amministrazioni statali, recita: « Per esigenze speciali i Ministeri possono affidare lo studio e la soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori universitari e a membri degli organi consultivi istituiti presso le amministrazioni centrali.

« In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedano la particolare competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.

« Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato, con decreto del Ministro interessato, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro; non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di due volte.

« Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti ».

A detta legge del 1957, segue quella del 1965, che stabilisce un compenso massimo non superiore alle 90.000 lire mensili.

Ma ciò che più da vicino ci interessa, specie dopo i suggerimenti del deputato Berloffa, ed il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, che concerne le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige, in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, cioè anche quelli davanti alle autorità amministrative, agli uffici tavolari, negli uffici dello stato civile, negli atti notarili, nelle attività di polizia giudiziaria e tributaria. L'articolo 9 di questo decreto presidenziale stabilisce che: « Agli uffici giudiziari deve essere assegnato personale avente adeguata conoscenza oltre che della lingua italiana anche di quella tedesca, in numero corrispondente alle esigenze determinate dall'applicazione del presente decreto.

« Fino a quando non possa essere provveduto in conformità del precedente comma, possono essere nominati su designazione dei

capi dei predetti uffici ed ai sensi delle norme vigenti in materia di incarichi, interpreti a titolo di incarico temporaneo. La nomina deve essere approvata con decreto del primo presidente della Corte di appello.

« Gli interpreti svolgono le loro funzioni presso gli uffici giudiziari in modo continuativo per i compiti previsti dal presente decreto. Essi prestano giuramento di adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario, al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli atti per i quali sono richiesti.

« Il Ministro di grazia e giustizia determina annualmente il contingente numerico degli interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari. Il compenso ad essi spettante è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro ».

L'articolo 10 stabilisce: « Le norme del presente capo si applicano in quanto compatibili ai procedimenti che si svolgono davanti alle giurisdizioni amministrative. Al servizio di traduzione si provvede con gli interpreti previsti dagli articoli precedenti ».

Dal momento che questa disposizione si è palesata del tutto insufficiente, è necessaria una nuova regolamentazione, che dovrebbe interessare tutto il territorio dello Stato ma che, più da vicino, riguarda il territorio del Trentino Alto Adige.

Di fronte al parere negativo della Commissione affari costituzionali, mi sembra necessario pensare alla elaborazione di un nuovo testo. Ciò richiede del tempo, nonché la collaborazione degli uffici del Ministero di grazia e giustizia. Propongo, pertanto, di ascoltare le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato e, quindi, di rinviare a miglior tempo la discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Il Relatore non ritiene di intrattenersi anche sugli articoli successivi all'articolo 1 ?

BISANTIS, *Relatore*. La questione fondamentale risiede nell'articolo 1 del provvedimento. In verità, vi sono stati dei rilievi anche in merito alla misura dei compensi, al rapporto di subordinazione, eccetera. Ma questi ostacoli possono facilmente trovare soluzione, una volta superata la questione fondamentale.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore per l'attenzione che ha voluto dedicare a questo argomento.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare che la Commissione affari costituzionali abbia espresso parere contrario all'attuale formulazione dell'articolo 1 del provvedimento ed abbia chiesto alla Commissione giustizia di definire le modalità di assunzione, eventualmente richiamando le norme vigenti. Ora, in relazione a questo parere, il Governo sostiene che il riferimento, contenuto nell'articolo 1, alle norme vigenti in materia di incarichi, non è affatto generico, giacché l'istituto dell'incarico temporaneo a persona estranea alla pubblica amministrazione ha una sua ben definita fisionomia, che risulta dall'articolo 380 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Nulla vieta, comunque, che detta forma sia espressamente richiamata nel testo dell'articolo 1 del disegno di legge. E, pertanto, il primo comma dell'articolo anzidetto potrebbe essere all'incirca così formulato: « Nei distretti di corte di appello, ove le esigenze di servizio lo richiedano, su proposta e designazione dei capi di corte, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, può essere conferito l'incarico di traduttore interprete a norma dell'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ». In questa maniera si viene incontro alla richiesta di definire le modalità di assunzione di interpreti incaricati, di determinare il rapporto e di richiamare le norme specifiche. L'unica alternativa a questa soluzione è l'istituzione di un ruolo di personale statale investito delle funzioni di interprete. A questa soluzione non ci pare di poter ricorrere, non soltanto per l'onere rilevante che essa comporterebbe ma, soprattutto, perché sarebbe quanto mai difficile il reclutamento di personale tecnicamente idoneo. Infatti è noto che le persone in possesso di titolo di studio accademico o medio superiore, le quali conoscano perfettamente una o più lingue straniere, trovano agevolmente impieghi presso aziende private, con retribuzioni di gran lunga superiori al trattamento economico che lo Stato potrebbe offrire loro. L'esperienza dei concorsi a posti di ruolo dell'ufficio traduzioni del Ministero di grazia e giustizia, conferma questa previsione: essi infatti sono andati sempre deserti. Aggiungasi che, ove fosse istituito un ruolo di personale avente, quale compito di istituto, l'esercizio della funzione di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari, si renderebbe necessaria una revisione delle norme processuali in materia perché, altrimenti, si realizzerebbe quella violazione al principio dell'autonomia del giudice nell'esercizio della sua funzione che, nell'ambito della discussione tenuta dalla prima Com-

missione affari costituzionali, è stata delineata dal deputato Bozzi.

Avuto riguardo a queste considerazioni, riteniamo che all'esigenza, considerata sussistente e pressante in sede politica, di assicurare in alcuni uffici giudiziari la presenza continuativa di persone in grado d'assumere le funzioni di traduttore interprete, si possa efficacemente ovviare, per ora, soltanto con il ricorso all'istituto dell'incarico temporaneo, al quale già si fa ricorso per la nomina degli interpreti presso gli uffici giudiziari di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, la cui disciplina non ha dato luogo, nella sua applicazione pratica, ad apprezzabili inconvenienti.

In conclusione, l'unico modo con cui riteniamo di poter andare avanti, e per raccogliere in qualche modo il parere della Commissione affari costituzionali e, comunque, per sopperire alle carenze che si vengono addebitate, è quello di una migliore precisazione e di un richiamo esplicito alla norma dell'articolo 380 del testo unico. Questa norma non porta alcuna modificazione ai princìpi processuali e non impedisce di nominare, nei singoli casi, la persona ritenuta più idonea allo assolvimento della funzione stessa.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta per consentire l'approfondimento del problema all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO